



21020/17

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

Oggetto

IVA IRAP  
RISCOSSIONE  
MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

Ud. 17/05/2017 - CC

Ccc. 21020

R.G.N. 11261/2016

Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 11261-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

F.N.

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) S.R.L. in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR  
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
unitamente dagli avvocati (omissis) , (omissis)  
(omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1323/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO - SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, depositata il 30/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1323/16/2015, depositata il 30 marzo 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigettò l'appello proposto dalla locale Direzione provinciale, dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società (omissis) S.r.l., avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per IVA ed IRAP per l'anno 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato *ex art.* 36 *bis* del d.P.R. n. 600/1973 e 54 *bis* del d.P.R. n. 633/1972 per mancata previa notifica di avviso bonario.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso.

Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 36 *bis* del d.P.R. n. 600/1973 e 6 della l. n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando

come la corretta interpretazione delle norme richiamate, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, faccia sì che i risultati del controllo non necessitino di previa comunicazione, a pena di nullità, laddove non emerga errore alcuno, ovvero, con riferimento all'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, «non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione».

Il motivo è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare il principio secondo cui il comma 5 dell'art. 6 della legge n. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma solo «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr., tra le molte Cass. sez. 5, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass. sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394; cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033), essendosi rilevato che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.

Nella fattispecie, in cui non è controverso in fatto che l'esito del controllo scaturisca dallo stesso contenuto di quanto oggetto di dichiarazione da parte della contribuente, è pertanto da escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto la notifica del previo avviso di cui alla citata norma.

Di minore portata è, peraltro, la previsione della comunicazione d'irregolarità (quale prevista dall'art. 36 comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 *bis* del d.P.R. n. 633/1972), per l'ipotesi che emerga dal controllo di cui alle citate norme «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», finalizzata ad evitare la reiterazione di

errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, la cui omissione non è sanzionata a pena di nullità. Si deve quindi concludere, in continuità alla succitata giurisprudenza, nel senso che la sanzione d'invalidità dell'atto impositivo si attagli, in caso di omissione del c.d. avviso bonario, alle sole ipotesi di «rilevante incertezza» sui dati esposti nella dichiarazione (cfr. anche Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154), la cui sussistenza, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, è da escludere nella fattispecie in esame.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, che, nell'uniformarsi al principio di diritto dinanzi ribadito, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 maggio 2017

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario  
Conservatore  
C. Cirillo

IN CANCELLERIA  
17 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Conservatore  
C. Cirillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 08 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96